Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 25
SEDUTA DEL 27/04/2018

OGGETTO: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 09:35, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Assente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Assente
CITTI GUIDO	Consigliere	Assente

Consiglieri assegnati: n. 11, Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,
Consiglieri presenti: n. 8, Consiglieri assenti: n. 3.

Partecipa la Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA - Segretario a scavalco del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE

Introdotto il punto, il Sindaco invita il Consigliere Santina Berti a darne illustrazione.

Affermato come questo odierno sia il primo passo di un percorso che porterà all'istituzione del Consiglio dei ragazzi, la cons. Berti informa di essere stati avvicinati da un gruppo di ragazzi che hanno chiesto la possibilità della introduzione di questo organismo che l'Amministrazione ritiene importante dal punto di vista educativo. Preannunciato, quindi, come in un prossimo Consiglio sarà portato all'approvazione un Regolamento per la disciplina del nuovo Istituto, la Stessa conclude affermando che così operando si incentiva la collaborazione fra il Comune e la Scuola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto del Comune di Marciana Marina, il cui nuovo testo è stato approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 13.10.2016, esecutiva, che ha sostituito, a tutti gli effetti, quello approvato con precedenti deliberazioni consiliari nn. 17 del 29.04.2001 e 20 del 29.06.2001;

Considerato che il Comune di Marciana Marina, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, intende promuovere l'elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi";

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare la previsione dell'istituto del "Consiglio dei Ragazzi" con l'inserimento del nuovo articolo 35- bis e di seguito formulato:

"ART. 35 bis – Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di collaborare con l'istituzione comunale, deliberando in via consultiva nelle seguenti materie: istruzione e cultura, sport e tempo libero, ambiente, servizi ai cittadini.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.";

Visto l'art. 67 del vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che disciplina le modalità ed i termini per l'approvazione dello Statuto Comunale che testualmente recita:

Art. 6. Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la

presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. [Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale, mentre non presentando elementi di natura contabile non è stato espresso il parere del Responsabile dell'Area Contabile;

Il Sindaco mette a votazione la deliberazione che ottiene il seguente esito:
Con voti unanimi favorevoli espressi dagli otto Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1)- Di richiamare la premessa narrativa, con quanto in esso contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'inserimento nello Statuto del Comune di Marciana Marina del nuovo articolo 35- bis "Consiglio Comunale dei Ragazzi", così come di seguito formulato:
"ART. 35- bis – Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di collaborare con l'istituzione comunale, deliberando in via consultiva nelle seguenti materie: istruzione e cultura, sport e tempo libero, ambiente, servizi ai cittadini.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento."

3) - Di approvare, conseguentemente, lo Statuto del Comune di Marciana Marina composto da n° 68 articoli, così come modificato nel testo che qui si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4) - Di demandare all'U.O. Segreteria e Relazioni con il Pubblico il compimento degli atti inerenti e conseguenti l'approvazione del presente atto, con particolare riferimento alle formalità di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 66 dello Statuto Comunale;

5) - Di dare atto che l'assunzione della presente deliberazione è avvenuta con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 del citato D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 67 comma 1 dello Statuto Comunale.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 25 del 27-4-2018)

OGGETTO: Modifica allo Statuito comunale. Approvazione

****

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina, 20.04.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Antonella ADRIANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dr. Giammarco SIMI

COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 13.10.2016
Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/4/2018

INDICE

T I T O L O I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria e finalità
Art.2 - Principi inderogabili
Art. 3 - Tutela dei dati personali
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 – Stemma, gonfalone e fascia tricolore
Art. 6 - Programmazione e cooperazione

T I T O L O I I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 - Organi
Art. 8 - Potestà regolamentare
Art. 9 - Linee programmatiche di mandato
Art. 10 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 11 - Consiglio Comunale
Art. 12 - Sessioni e convocazioni
Art. 13 - Numero legale per la validità delle sedute
Art. 14 - Prima convocazione
Art. 15 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
Art. 16 - Commissioni
Art. 17 - Consiglieri
Art. 18 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 19 - Gruppi consiliari
Art. 20 - Attribuzioni del Sindaco
Art. 21 - Competenze del Sindaco
Art. 22 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 23 - Attribuzioni di organizzazione
Art.24 - Delegati del Sindaco
Art. 25 - Vicesindaco
Art. 26 - Mozioni di sfiducia
Art. 27 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 28 - Giunta comunale
Art. 29 - Composizione
Art. 30 - Nomina
Art. 31 - Funzionamento della Giunta
Art. 32 - Competenze
Art. 33 - Divieto generale di incarichi e consulenze - obbligo di astensione

T I T O L O I I I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

C a p o I

Partecipazione e decentramento

Art. 34 - Partecipazione popolare
Art. 35 - Cittadinanza onoraria
Art. 35 bis- Consiglio Comunale dei Ragazzi

C a p o I I
Associazionismo e volontariato

Art. 36 - Associazionismo
Art. 37 - Diritti delle associazioni
Art. 38 - Contributi alle associazioni
Art. 39 - Volontariato
Art. 40 - Riunioni e assemblee

C a p o I I I
Modalità di partecipazione

Art. 41 - Petizioni
Art. 42 - Proposte
Art. 43 - Istanze
Art. 44 - Referendum
Art. 45 - Accesso agli atti
Art. 46 - Procedimento amministrativo
Art. 47 - Diritto di informazione

C a p o I V
Difensore Civico

Art. 48

T I T O L O I V
ATTI VITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49 - Obiettivi dell'attività amministrativa
Art. 50 - Servizi pubblici comunali
Art. 51 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 52 - Convenzioni e consorzi
Art. 53 - Accordi di programma
Art. 54 - Unione di Comuni

T I T O L O V
UFFICI E PERSONALE

Capo I Uffici

Art. 55 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 56 - Principi strutturali e organizzativi
Art. 57 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art.58 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 59 - Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 60 - Compiti dei dipendenti riconosciuti responsabili dei Servizi

Capo II
Personale direttivo

Art. 61 - Direttore generale
Art. 62 - Il Segretario Comunale/dirigente apicale
Art. 63 - Vice segretario comunale
Art. 64 - Incarichi esterni

Art. 65 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

T I T O L O V I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Entrata in vigore
Art. 67- Modifiche allo Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria e finalità

1. Il Comune di Marciana Marina è Ente locale autonomo e opera nello svolgimento della propria attività per il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

2. Il Comune rappresenta la comunità di Marciana Marina nei rapporti con lo Stato, con la Regione Toscana,

con la Provincia di Livorno, con gli altri enti e soggetti pubblici e privati, con la comunità internazionale e ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo con le seguenti finalità:

a) promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Marciana Marina, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione;

b) ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il Comune di Marciana Marina riconosce nella naturale vocazione turistica del proprio territorio la fonte e la ragione dell'attività economica preponderante della comunità.

4. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

h) promozione, a beneficio del proprio tessuto economico, di valide iniziative finalizzate allo sviluppo del turismo, al potenziamento delle attrezzature e dei servizi, anche attraverso la realizzazione o il finanziamento di manifestazioni ed eventi a valenza turistica e l'organizzazione di servizi culturali;

i) conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, perseguendo finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, anche attraverso il sostegno di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della comunità alla tutela dell'ambiente e, in particolare, alla incentivazione alla raccolta differenziata, alla riduzione dei consumi energetici ed al contenimento delle emissioni.

5. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle disposizioni stabilite dal presente statuto, dai propri regolamenti, dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica e dai principi di legge.

Art. 2
Principi inderogabili

1. Il Comune di Marciana Marina conduce l'azione amministrativa alla luce dei seguenti principi:
a) separazione dell'attività politica dai compiti di gestione,
b) pari opportunità,
c) partecipazione, cooperazione e associazionismo,
d) accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi,
e) tutela dei contribuenti ai termini della Legge 27.07.2000, n. 212,
f) potestà sanzionatoria per contravvenzione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze che, in via transitoria sino all'entrata in vigore di apposita normativa, verrà gestita secondo i limiti e la disciplina posta dagli articoli 10 e 16 della legge n. 689 del 1981.

Art. 3
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 5,75 Kmq. Confina con il Comune di Marciana e il Mar Tirreno; il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in via G. Pascoli, n. 1.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, previa approvazione di Delibera della Giunta Comunale.

3. All'interno del territorio del Comune di Marciana Marina non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 5
Stemma, gonfalone e fascia tricolore

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Marciana Marina.

2. Lo stemma del Comune è così descritto: "Troncato: al primo, d'argento alla banda di rosso, carica di tre api d'oro; al secondo, di rosso ad un ristretto di paese rappresentante la torre di Marciana Marina, al naturale".

3. Il gonfalone è così descritto: "Drappo azzurro, con fascia cremisina, unita e caricata in cuore, dello scudetto d'arma del Comune".

4. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune; la Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. La fascia tricolore, che è distintiva del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Livorno e con la Regione Toscana.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7

Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio comunale, Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, improntata ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità della gestione, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio comunale online e nel sito istituzionale dell'Ente e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo differente disposizione dello specifico regolamento.

Art. 9

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, con presentazione di appositi emendamenti ove dovranno essere indicate puntualmente le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche proposte; gli emendamenti dovranno pervenire entro il termine e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

4. Con cadenza annuale, e, comunque, in sede di controllo della gestione, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 10
Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto in adunanza non pubblica le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull' apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta Comunali.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso sostituito è in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge; le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dagli articoli 60, 63 e 65 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e dai regolamenti.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'Organo Consiliare. Il Sindaco da' corso alle nomine e alle designazioni entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro il termine di scadenza del precedente mandato. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 12
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del controllo di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta motivata e la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla convocazione e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da recapitarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto, nelle forme di legge.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è effettuata con le medesime modalità di cui al comma precedente almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato nell'albo pretorio non più tardi del giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali dal primo giorno lavorativo successivo alla notifica.

9. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono preferibilmente in orari non coincidenti con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 13
Numero legale per la validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno due Consiglieri, Sindaco escluso. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto di gestione, si richiede la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione. Detti quorum troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
   a) i Consiglieri allontanatisi in quanto tenuti obbligatoriamente ad astenersi,
   b) coloro che escono dalla sala prima della convocazione.

Art. 14
Prima convocazione

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro i successivi 10 giorni.

2. In caso di impedimento permanente, decadenza, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla proclamazione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 15
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti, coloro che si astengono.

Art. 16
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee speciali, di indagine, di inchiesta, di studio. Le commissioni consiliari sono composte da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale; i componenti hanno facoltà di farsi assistere da esperti. Nelle commissioni di controllo e di garanzia, la presidenza è riservata all'opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 17
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale determinata, ai sensi dell'art. 71, comma 9, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 71, comma 9.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento le motivazioni delle assenze. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché da aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre all'Organo Collegiale, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 20 del presente statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve, compatibilmente con le normative di riferimento vigenti, comunicare annualmente i redditi e le situazioni patrimoniali posseduti con propria autodichiarazione nei modi e forme stabilite dalla normativa medesima, attualmente disciplinata dal Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da inoltrare all'ufficio di segreteria entro il primo semestre dell'anno successivo.

6. Il Comune assicura i Consiglieri, gli Assessori ed il Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 86 del T.U.E.L.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del capo-gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali, nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E' istituita presso il Comune di Marciana Marina la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate all'art. 18, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267; i gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di due consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 20
Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. In particolare, spetta al Sindaco:
a) la rappresentanza legale del Comune;
b) la responsabilità legale dell'Amministrazione;
c) la sovrintendenza delle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
d) la proposizione di direttive da impartire al Segretario Comunale/Dirigente Apicale, in virtù di espresse previsioni di legge ed ai responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi, gestionali e per una più compiuta definizione degli obiettivi assegnati, qualora genericamente individuati;
e) la sovrintendenza sull'esecuzione degli atti;
f) l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e la sovrintendenza all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

3. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori ed il Vicesindaco e, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, in considerazione dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 21
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed ha competenza per quanto segue:

a) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio;

b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

d) convoca comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267;

e) nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) nomina, sentita la Giunta, i responsabili dei servizi e delle unità operative per la copertura dei posti disponibili in pianta organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato a soggetti in possesso dei requisiti richiesti;

g) può individuare il responsabile del servizio cui conferire la delega per la rappresentanza in giudizio e per la stipula di convenzioni tra comuni per lo svolgimento associato di funzioni e di servizi.

2. Il Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo:

a) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e quelle che verranno indicate dalle leggi;

b) nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

c) sovrintende:

1) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

2) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

3) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

4) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale.

Art. 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
   b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
   c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
   d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Art. 24
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco, con suo provvedimento, ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi in osservanza del principio per cui spettano ai politici i poteri di indirizzo e di controllo e all'apparato organico i compiti della gestione amministrativa; l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore possono essere modificati dal Sindaco ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

2. Le deleghe e le eventuali modificazioni, da farsi per iscritto, devono essere comunicate al Consiglio nella prima adunanza utile.

3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 25
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59, comma 1, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore pin anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 26
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale scopo il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti; a tal fine, il segretario comunale ne da informazione al Prefetto. Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione.

Art. 27
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio di chiara fama scelti, anche con riguardo al numero, in relazione allo specifico motivo dell'impedimento, la quale, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento; la procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

3. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; la Giunta impronta la propria attività, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 48, comma 2, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 29
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 2 (due) Assessori di cui uno è investito della

carica di Vicesindaco. Detta composizione troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli Assessori, di norma, sono scelti tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati assessori soggetti esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Le cause di incompatibilità sono stabilite dagli articoli 65 e 66 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, fermo restando quanto stabilito dall'art. 64, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo, in ordine alle limitazioni per ricoprire la carica.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 30

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi; le nomine sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Qualora, in conseguenza della revoca, il numero degli Assessori scenda al di sotto della composizione minima prevista dal precedente articolo, il Sindaco decreterà altra nomina in sostituzione dell'Assessore revocato entro 15 giorni; durante tale periodo, la Giunta potrà validamente deliberare, sempre che sia assicurato il quorum strutturale che sarebbe richiesto per la composizione minima disposta dalla legge. Qualora, ancorché sopravvenuta la revoca, permanga il numero minimo degli Assessori, è in facoltà del Sindaco procedere ad altra nomina. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nelle ipotesi di dimissioni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco o di dimissioni la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 31

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori; le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa; in caso di assenza del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco.

2. Le sedute sono valide se interviene almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco-presidente.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle stesse partecipa il Segretario Comunale. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma; in mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese. Di ogni argomento trattato ne verrà redatto verbale recante la firma del Sindaco e del Segretario Comunale.

4. Le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in orario non coincidente con l'orario di lavoro dei componenti.

Art. 32
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali, per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

c) approva i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario, del Dirigente Apicale o dei Responsabili dei Servizi;
d) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, ad eccezione di quelle che la legge attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale;
e) propone al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento di nuovi tributi ed i criteri per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone e ne dispone la concessione, anche sotto forma di patrocinio;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ed i regolamenti e le convenzioni per la disciplina di attività e servizi di natura gestionale ordinaria, ovvero esecutiva di disposizioni normative;
h) approva i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche, nonché i progetti che non richiedono l'elaborazione delle precedenti fasi;
i) nomina i componenti delle commissioni per i concorsi pubblici e per le gare d'appalto, concessioni e similari, e le altre commissioni o collegi comunque denominati, sentito il responsabile del servizio interessato, ai fini della conoscenza in ordine allo status di "pubblico dipendente", nei casi in cui la competenza a presiedere l'organo non sia attribuita ex lege al responsabile del servizio, ovvero qualora venga accertata l'esistenza di una causa impeditiva ad assumerne la presidenza;
j) individua, di volta in volta, la fattispecie, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, dell'art. 27 della Legge n. 109 del 1994, per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori;
k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili salvo che la stessa non comporti oneri diretti di natura finanziaria a valenza pluriennale e che, per natura, funzionalità, destinazione, ecc., non siano afferenti a settori di competenza del Consiglio Comunale;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
o) approva il piano di individuazione degli obiettivi e di assegnazione delle risorse;
p) delibera su ogni altra materia alla stessa deferita dai regolamenti comunali.

Art. 33
Divieto generale di incarichi e consulenze - obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado; in tali ipotesi, gli stessi sono tenuti a lasciare la riunione durante la trattazione dell'argomento. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali gli strumenti urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 34
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza:

a) la partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo,

b) la partecipazione del singolo si realizza con le modalità stabilite dal Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241;

2. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'U.E. e degli stranieri legalmente soggiornanti, il Comune promuove la inclusione di loro rappresentanti negli organismi consultivi locali.

Art. 35
Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Marciana Marina adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria".
La "Cittadinanza Onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per quanti, non iscritti nell'anagrafe del Comune, si siano distinti particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport e in qualunque altro settore della vita economica e sociale, con azioni e iniziative di alto valore per la nazione e il Comune di Marciana Marina.

2. La "Cittadinanza Onoraria" può essere riconosciuta ai cittadini non residenti, sia italiani che stranieri.

3. Il conferimento della "Cittadinanza Onoraria", la eventuale revoca e le relative procedure sono disciplinati da

apposito Regolamento comunale.

Art. 35bis
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di collaborare con l'istituzione comunale, deliberando in via consultiva nelle seguenti materie: istruzione e cultura, sport e tempo libero, ambiente, servizi ai cittadini.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 36
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio; a tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

2. La registrazione si ottiene con il deposito in Comune di copia dello Statuto, unitamente alla comunicazione della sede e del nominativo del legale rappresentante.

3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il proprio bilancio.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Art. 37
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati relativi alla stessa di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative incidenti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli Organi Collegiali delle stesse, che dovranno pervenire all'ente nel termine stabilito nella richiesta, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 giorni.

Art. 38
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, ovvero mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, conformemente alle norme previste negli appositi regolamenti e/o previsti in specifici contratti o convenzioni.

2. Le associazioni, che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente, devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 39
Volontariato

1. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

2. Il Comune promuove, altresì, forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività, volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente, la sicurezza del territorio e la protezione civile.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 40
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione e che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Il Sindaco, con proprio decreto, dispone le condizioni e le modalità d'uso che tengano conto delle cautele necessarie, in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone; per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
   a) per la formazione di comitati e commissioni;
   b) per dibattere problemi;
   c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 41

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva; la raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame al competente servizio per l'istruzione, che dovrà completarsi nel termine di 20 giorni, e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

3. Quando la petizione è sottoscritta da almeno un terzo dei soggetti interessati, definita l'attività istruttoria del competente servizio, il Sindaco, entro i successivi 20 giorni, convoca l'organo competente per deliberare in merito e invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale del testo della petizione munita dei pareri istruttori.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 42

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore ad un terzo avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, la trasmette all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

2. L'organo competente, eventualmente sentito i proponenti, adotta le proprie determinazioni con apposito deliberato e ne dà comunicazione formale ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 43

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. Ove il Sindaco rilevi che l'istanza abbia oggetto circostanze che potenzialmente possano essere riferibili anche ad altri cittadini, ne deferisce l'esame all'organo competente secondo i termini e le modalità stabiliti al precedente articolo 41.

3. Qualora, in conseguenza di disposizioni innovative derivanti da norme di legge o regolamentari e comunque in qualsiasi altro caso, si disponga su materie di interesse collettivo, ne verrà data adeguata informazione, mediante affissione di manifesti negli appositi spazi o con ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Art. 44
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore alla metà degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale; il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e s'intende approvato se alla votazione abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
   a) Statuto Comunale,
   b) Regolamento del Consiglio Comunale,
   c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

4. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

5. Non si procede agli adempimenti di cui al precedente comma, qualora alla consultazione non abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

7. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, i tempi, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 45
Accesso agli atti

1. Ciascun residente e i soggetti portatori di interessi generali hanno libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici e di estrarre copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura.

2. La consultazione degli atti, di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, al responsabile del servizio che detiene l'atto, il quale darà pronta evasione alla richiesta, compatibilmente con le esigenze correlate all'ordinato prosieguo dell'attività lavorativa e con l'adozione delle misure di cautela richieste per la tutela di dati personali acquisibili dagli atti.

3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative e/o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

4. In caso di diniego, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge e/o di regolamento che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

Art. 46
Procedimento amministrativo

1. La disciplina inerente il diritto d'accesso dei cittadini, il diritto d'intervento nel procedimento, i termini di conclusione dello stesso, le modalità di esercizio e l'indicazione delle ipotesi di esclusione o differimento è contenuta nell'apposito regolamento.

Art. 47
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante inserimento degli atti sul sito istituzionale dell'ente, oltre che all'Albo pretorio online. Per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, è stato formalizzato l'istituto dell'accesso civico. Allo scopo, sul sito istituzionale è presente la pagina "Amministrazione trasparente", all'interno della quale sono pubblicati gli atti, i provvedimenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune. Incaricato della vigilanza sul rispetto di tale istituto è il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la trasparenza.

Capo IV
Difensore Civico

Art. 48

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 186, lettera a) della L. 23.12.2009, n. 191 e ss.mm., che ha soppresso la figura del Difensore Civico, l'intero Capo IV del Titolo III (Artt. 48-53) è abrogato.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 50
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Relativamente ai servizi pubblici i cui costi non risultano coperti da tariffe o parzialmente coperti da tariffe, il Comune può intervenire economicamente al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario al servizio reso.

Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme stabilite dall'art. 113 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm. ii. nelle ulteriori forme e condizioni e modalità che verranno nel tempo previsti dalle leggi.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

Art. 52
Convenzioni e consorzi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali ed altri enti pubblici per l'esercizio coordinato e la gestione associata di servizi pubblici e funzioni, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

Art. 53
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale.

3. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 54
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 53 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici

Art. 55
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56
Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 57
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione e la gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. Gli uffici, organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini e, a tal fine, adeguando costantemente la propria azione amministrativa da improntare a criteri di efficienza efficacia ed economicità.

3. La fascia oraria di apertura al pubblico degli uffici è individuata nei tempi maggiormente idonei a dare la migliore risposta alle esigenze della collettività locale e, per i periodi interessati al flusso turistico, anche tenendo conto delle esigenze dei turisti.

4. L'organizzazione del comune si articola in uffici e unità operative, che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

Art. 58
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, definisce le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura

organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Segretario Comunale/dirigente apicale e gli organi amministrativi, individua le posizioni organizzative cui sono deferiti i responsabili, i quali, in assenza di organico dirigenziale, sono riconosciuti negli apicali.

2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente al Segretario Comunale/dirigente apicale del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, in esecuzione delle previsioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 59
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell' interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità, con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 60
Compiti dei dipendenti riconosciuti responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi è devoluta l'intera attivita gestionale, con assunzione di diretta e personale responsabilità, come attribuita dal T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e le competenze che verranno agli stessi attribuite da leggi e regolamenti in ogni tempo vigenti in materia, oltre le attribuzioni proprie disposte dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; essi sono direttamente responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati di gestione.

2. Alla valutazione dei responsabili si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Leg.vo 30.7.1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

Capo II
Personale direttivo

Art. 61
Direttore generale

1. Con l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 186, lettera d) della L. 23.12.2016, n. 191, la figura del Direttore generale è soppressa per i comuni fino a 100.000 abitanti.

Art. 62
Il Segretario Comunale/ dirigente apicale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale/dirigente apicale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale/dirigente apicale.

3. In relazione al combinato disposto dell'art. 109, comma 2, e dell'art. 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, è data facoltà al Sindaco di attribuire al segretario comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

4. Il Segretario Comunale/dirigente apicale è nominato, di norma, salva diversa e motivata determinazione, Responsabile della trasparenza, Responsabile della prevenzione della corruzione e incaricato delle funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Art. 63
Vice segretario comunale

1. Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere l'attribuzione a personale dipendente di funzioni vicarie.

Art. 64
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati, al di fuori della pianta organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto, in caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dall'art. 110 del T.U.E.L. e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di

gestione previsto dall'art. 169 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorsi.

Art. 65
Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro competenza, costituiti da dipendenti del Comune, ovvero da Collaboratori assunti con contratto a termine, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Il Segretario Comunale/Dirigente Apicale, con dichiarazione apposita in calce, ne attesta l'entrata in vigore.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, anche attraverso la pubblicazione sul sito comunale, pagina "Amministrazione trasparente".

Art. 67
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 2 maggio 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 2 maggio 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 2 maggio 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 maggio 2018. ed è divenuta esecutiva in pari data.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE